# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

**(N. 1796-A)**

# RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)**

(RELATORE CUMINETTI)

**Comunicata alla Presidenza il 18 febbraio 1987**

**SUL**

# DISEGNO DI LEGGE

Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile

**presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**di concerto col Ministro degli Affari Esteri**

**col Ministro dell'Interno**

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

**col Ministro della Difesa**

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**

(V. *Stampato Camera n.* **2777**)

*approvato dalle Commissioni permanenti riunite II (Affari della Presidenza del Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici) e XII (Industria e commercio - Artigianato - Commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 17 aprile 1986*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 aprile 1986*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500)

(*Ordine pubblico - Industria*)

ONOREVOLI SENATORI. — Finora in Italia il controllo della sicurezza d'impiego delle munizioni commerciali per uso civile non è disciplinato da una legge specifica, in quanto la legge di Pubblica sicurezza (testo unico n. 773 del 18 giugno 1931, e regolamento n. 635 del 6 maggio 1940), stabilisce norme per la fabbicazione, il deposito e la vendita delle armi e degli esplosivi, senza entrare nel merito di una normativa particolare da applicarsi al controllo delle munizioni.

Nell'ottobre 1956 a Bruxelles, per soddisfare l'esigenza del controllo sulle munzioni in sede internazionale, venne presentato un progetto di nuova convenzione, in considerazione delle esigenze della tecnica moderna e nell'intento di stabilire delle regole piu uniformi; tale convenzione venne firmata in data 1° luglio 1969 ed è entrata in vigore il 3 luglio 1971.

Tale convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge del 12 dicembre 1973 n. 993.

In forza della convenzione è stata creata una Commissione internazionale permanente (CIP) che ha per scopo di stabilire delle regole uniformi per il riconoscimento reciproco dei punzoni ufficiali di prova delle armi e del contrassegno delle munizioni.

In tale quadro la Commissione Internazionale Permanente (CIP) ha definito il testo per il controllo delle munizioni che è stato approvato nella XV sessione plenaria nel giugno 1978.

L'Italia ha chiesto la proroga di 3 anni per la sua applicazione nei riguardi degli Stati aderenti alla convenzione (scaduta il 15 gennaio 1983) ed una proroga di 5 anni (scaduta il 15 gennaio 1985) per l'applicazione sul territorio nazionale.

La decisione XV-7 della Commissione Internazionale Permanente stabilisce per tutti i paesi aderenti le modalità di applicazione del controllo delle munizioni e nel proprio allegato specifica tutte le caratteristiche tecniche cui devono soddisfare dette munizioni nonchè le modalità di controllo delle stesse.

Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 25 settembre 1981 è stato proposto al controllo delle munizioni il Banco Nazionale di Prova per le armi da fuoco portatili in Gardone Val Trompia (Brescia), con la facoltà di autorizzare ed apporre il contrassegno di reciprocità.

Le munizioni controllate e riconosciute conformi alla citata normativa sono munite di apposito contrassegno per consentirne la libera commercializzazione in tutti i Paesi aderenti alla convenzione.

La normativa proposta al nostro esame mira a dare attuazione alle prescrizioni della già citata decisione delle Commissione internazionale Permanente (CIP) che, in sintesi, prevede le seguenti forme di controllo;

*a*) concessione dell'abilitazione all'impiego e verifica periodica dell'efficienza delle apparecchiature di controllo negli stabilimenti di produzione che dispongono di tali apparecchiature;

*b*) controllo sistematico delle munizioni presso gli stabilimenti a cura dello stesso produttore, con ispezioni periodiche, da parte di tecnici del Banco di Prova o degli altri organismi previsti nelle legislazioni dei vari Stati, sulle procedure di collaudo e sui risultati delle rilevazioni;

*c*) controllo, negli interscambi dei prodotti tra i vari Paesi, delle caratteristiche prescritte dalla Commissione Internazionale Permanente (CIP) dei prodotti stessi;

*d*) facoltà di consentire, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, forme semplificate di controllo delle munizioni da caccia prodotte non in serie ed in piccoli lotti, onde non aggravare eccessivamente i costi delle imprese

produttrici minori. Passando all'esame degli articoli si nota che:

l'articolo 1 del disegno di legge precisa quali sono le munizioni commerciali per uso civile da assoggettare al controllo secondo la normativa della Commissione Internazionale Permanente (CIP);

l'articolo 2 precisa in forma sintetica la consistenza del controllo suddividendolo in cinque punti, di cui i primi due caratterizzano visualmente l'imballaggio e la cartuccia indicando le marcature, le marche e le particolarità distintive mentre gli altri tre punti definiscono le caratteristiche cui deve rispondere la cartuccia, e le modalità di esecuzione delle prove cui deve essere sottoposta;

l'articolo 3 chiarisce nel dettaglio le indicazioni che devono figurare sulla unità di imballaggio elementare ed in tale caso fa cenno esplicitamente all'esistenza del contrassegno di controllo caratteristico per le munizioni che abbiano favorevolmente superato tutte le prove prescritte;

l'articolo 4 definisce le indicazioni (marchio di origine, calibro, denominazione commerciale, misura dei pallini limitatamente alle cartucce a percussione centrale in quanto non tecnicamente possibile per le cartucce a percussione anulare, eccetera) che devono figurare sulla cartuccia (generalmente sul bossolo);

l'articolo 5, che si ricollega al principio già espresso nell'articolo 1, precisa che la munizione deve essere sottoposta a controllo secondo le prescrizioni e le modalità previste dalle decisioni CIP come prescritto nella legge 12 dicembre 1973, n. 933;

l'articolo 6 indica quale organismo nazionale autorizzato — chiamato organo nazionale competente — il Banco Nazionale, di Prova e/o una sua Sezione staccata, che devono provvedere alla omologazione del tipo di cartuccia su richiesta dell'interessato ed alla abilitazione dei Banchi di Prova particolari;

l'articolo 7 stabilisce che il controllo di tipo deve essere effettuato dal Banco di Prova che sovraintende alle prove previste per l'autorizzazione ad apporre il contrassegno;

l'articolo 8 tratta della composizione e dei compiti della Commissione, costituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e comprendente oltre al Direttore generale della produzione industriale, rappresentanti dei Ministeri esteri, interni, difesa e commercio estero, due rappresentanti degli operatori del settore, tre esperti di armi, munizioni e polveri;

l'articolo 9 tratta delle attribuzioni conferite alla Commissione nel compito di vigilanza sul rispetto della normativa di legge e delle decisioni CIP;

l'articolo 10 nell'ampliare la composizione del consiglio di amministrazione del Banco Nazionale di Prova, con la immissione di tre rappresentanti del settore munizioni, ne modifica la denominazione per comprendere anche le « munizioni commerciali »;

l'articolo 11 tratta delle disposizioni amministrative riguardanti le tariffe da applicarsi dal Banco Nazionale di Prova.

Sul piano amministrativo e del finanziamento l'articolo prevede l'assegnazione di un contributo straordinario « una tantum » da conferire al Banco Nazionale di Prova per far fronte alla necessità di attrezzare il Banco Nazionale di Prova di apparecchiature, serie di calibri verificatori, macchinari e strutture che gli permettano di soddisfare alle esigenze imposte dalla nuova attribuzione conseguente al controllo delle munizioni;

l'articolo 12 precisa l'entità della sanzione amministrativa e le condizioni nelle quali la stessa deve essere applicata ove si riscontri la trasgressione delle prescrizioni previste dalla legge sul controllo delle munizioni, quali la messa in commercio di munizioni non recanti il contrassegno, o non provate, oppure di munizioni munite di contrassegno ma non rispondenti alle prescrizioni;

l'articolo 13 conferma che le leggi penali e di pubblica sicurezza restano comunque in vigore;

l'articolo 14 dispone che le autorizzazioni ad apporre il contrassegno, concesse in virtù del decreto ministeriale 25 settembre 1981 dal Banco nazionale di Prova, sono valide e che le imprese interessate ne devono dare notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

l'articolo 15 prevede norme transitorie per le munizioni non recanti il contrassegno di controllo e che ancora vengono messe in commercio.

Tali norme hanno la finalità di tenere nel debito conto le realtà del mercato e di consentire l'esaurimento delle scorte entro il termine di due stagioni venatorie.

Onorevoli senatori, il provvedimento sul controllo delle munizioni per uso civile ha una duplice rilevanza, sia in ordine al problema della sicurezza sia — date le dimensioni del comparto — dal punto di vista economico.

Il controllo sistematico è quindi fondamentale, ma altrettanto utile ed urgente per l'Italia è l'adeguamento agli impegni internazionali che consigliano (e il relatore si associa) una rapida approvazione del provvedimento.

CUMINETTI, *relatore*

## PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore GARIBALDI)

21 gennaio 1987

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 6, comma 2, si fa riferimento ai « delegati del Banco di prova »: figura, questa, incerta, che andrebbe meglio specificata; sempre all'articolo 6, al comma 2 si menzionano i « produttori » e al successivo comma 3 si parla di « fabbricanti », mentre è da raccomandare una terminologia omogenea, ad evitare dubbi interpretativi; il regolamento previsto dal comma 3 dell'articolo andrebbe poi emanato entro un termine determinato;

l'articolo 7, comma 2, non appare del tutto chiaro: in particolare va riformulata la lettera *b*) di detto comma; al comma 4 dell'articolo occorrerebbe altresì stabilire che gli ulteriori accertamenti, ivi previsti, abbiano per oggetto (trattandosi di impugnazione) i medesimi lotti precedentemente giudicati;

all'articolo 9, comma 5, la norma ivi introdotta è generica ed occorre meglio specificare i presupposti per procedere agli accertamenti richiesti dall'autorità di pubblica sicurezza;

l'articolo 12 merita un particolare approfondimento, accertando quale sia il rapporto delle sanzioni amministrative ivi previste con quanto disposto dal Codice penale (V. in particolare l'articolo 678).

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

*(Definizione delle munizioni commerciali per uso civile e controllo delle medesime)*

1. Le munizioni per uso civile assoggettate a controllo ai sensi della presente legge sono quelle di qualunque tipo e calibro, fabbricate in Italia e destinate all'impiego nelle armi classificate comuni a norma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonchè negli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive.

2. Le munizioni di cui al comma 1 debbono essere sottoposte a controllo conformemente alle prescrizioni della presente legge ed alle decisioni adottate dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi portatili (CIP), istituita con la Convenzione internazionale di Bruxelles del 1° luglio 1969, di cui è stata autorizzata la ratifica con la legge 12 dicembre 1973, n. 993.

3. Le decisioni di cui al comma precedente, con gli allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante, decorso il termine di sei mesi previsto dall'articolo 8, primo comma, del regolamento della CIP allegato alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, sono rese esecutive con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Nell'emanazione del decreto medesimo il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve sentire preventivamente il Ministro dell'interno.

4. Sono altresì sottoposte ai controlli previsti dalla presente legge le munizioni comunque provenienti dall'estero e non provviste di uno dei contrassegni di controllo riconosciuti in Italia a norma dell'articolo I, paragrafo 6, della Convenzione di cui è stata autorizzata la ratifica con la legge 12 dicembre 1973, n. 993.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Definizione delle munizioni commerciali per uso civile e controllo delle medesime)*

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

5. Al primo comma dell'articolo 1 dalla legge 23 febbraio 1960, n. 186, le parole « nonchè le armi tipo guerra » sono sostituite dalle seguenti: « le armi a salve, le armi tipo guerra ».

Art. 2.

(*Contenuto del controllo*)

1. Il controllo delle munizioni comprende:

*a*) la verifica dell'esistenza dei marchi distintivi sulle unità di imballaggio elementare;

*b*) la verifica dell'esistenza dei marchi distintivi su ciascuna cartuccia;

*c*) la verifica della conformità delle caratteristiche dimensionali;

*d*) la verifica della pressione media delle cartucce o dei parametri equivalenti nel caso di munizioni speciali;

*e*) la verifica della sicurezza di funzionamento.

Art. 3.

(*Indicazioni obbligatorie sulla unità di imballaggio elementare*)

1. Le munizioni messe in commercio o comunque consegnate a terzi devono essere contenute in un imballaggio appropriato.

2. L'unità di imballaggio elementare deve essere opportunamente chiusa e deve portare le seguenti indicazioni:

*a*) il nome o marchio di fabbrica del produttore o di colui per il quale le munizioni sono state caricate e che ne assume la garanzia di conformità alle prescrizioni;

*b*) la denominazione commerciale o la denominazione secondo le norme;

*c*) il numero di identificazione del lotto e la quantità di cartucce in ogni imballaggio elementare;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(*Contenuto del controllo*)

*Identico*

Art. 3.

(*Indicazioni obbligatorie sulla unità di imballaggio elementare*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

*d*) per le munizioni rinforzate, una indicazione supplementare che avverta con chiarezza ed a caratteri indelebili che trattasi di munizioni da utilizzare esclusivamente con armi che abbiano subìto una prova speciale;

*e*) il contrassegno di controllo attestante che le munizioni sono state controllate conformemente alle prescrizioni della presente legge nonchè alle decisioni della Commissione internazionale permanente (CIP), indicate all'articolo 1, comma 2.

Art. 4.

(*Indicazioni distintive delle cartucce*)

1. Su ogni cartuccia devono essere impresse le indicazioni seguenti:

*a*) l'identificazione del fabbricante della cartuccia o di chi ne assume la garanzia (marchio di origine o marchio di fabbricazione);

*b*) sui fondelli delle munizioni a percussione centrale, il calibro o la denominazione commerciale delle munizioni stesse;

*c*) per le munizioni a pallini di piombo, il diametro o la numerazione dei pallini e la lunghezza del bossolo se questa oltrepassi i 65 mm per i calibri 20 e superiori, ovvero i 63,5 mm per i calibri 24 ed inferiori.

2. Le munizioni rinforzate devono essere identificabili mediante zigrinatura del fondello o mediante una colorazione caratteristica o con altri mezzi opportuni.

Art. 5.

(*Conformità alle prescrizioni della Commissione internazionale permanente*)

1. Il controllo delle dimensioni delle munizioni, delle pressioni medie delle cartucce o dei parametri equivalenti nel caso di munizioni speciali, nonchè della sicurezza di funzionamento, si effettua secondo le prescrizioni delle decisioni della Commissione internazionale permanente (CIP) en-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(*Indicazioni distintive delle cartucce*)

*Identico.*

Art. 5.

(*Conformità alle prescrizioni della Commissione internazionale permanente*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

trate in vigore a norma dell'articolo 8, primo comma, del regolamento della CIP allegato alla legge 12 dicembre 1973, n. 993.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, saranno fissate le modalità di controllo e la quantità delle produzioni non in serie di cartucce da caccia a pallini e percussione centrale destinate unicamente al mercato interno, ferma in ogni caso l'apposizione, sulle unità di imballaggio elementare, delle indicazioni contenute nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del comma 2 del precedente articolo 3 e del marchio distintivo di fabbricazione su ogni pezzo prodotto.

Art. 6.

(*Organi nazionali competenti per la prova delle munizioni commerciali*)

1. Organi nazionali competenti ad effettuare le prove, in conformità alle prescrizioni della presente legge ed alle decisioni della Commissione internazionale permanente di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) o le sezioni del Banco stesso che dovessero costituirsi in altre località, a norma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, come integrato dall'articolo 2 della legge 14 marzo 1968, n. 317.

2. Ai fini dell'espletamento delle prove indicate al comma precedente, i delegati del Banco di prova possono effettuare il prelievo di munizioni di qualsiasi tipo e provenienza, sia presso produttori e importatori, sia presso ciascuna armeria o ciascun punto di vendita.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verrà emanato un regolamento concernente le modalità per i prelievi effettuati presso i fabbricanti, i caricatori, i depositi o punti di vendita, nonchè quelle relative al rimborso per le munizioni prelevate e per le prove eseguite.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Organi nazionali competenti per la prova delle munizioni commerciali*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 7.

(*Soggetti autorizzati all'apposizione del contrassegno e modalità per il rilascio dell'autorizzazione*)

1. Le operazioni di controllo e di apposizione del contrassegno su ogni unità di imballaggio elementare sono effettuate sotto la sorveglianza del Banco nazionale di prova, ferma la responsabilità del fabbricante delle munizioni per ogni difetto delle medesime, delle apparecchiature utilizzate per il controllo e dello svolgimento delle operazioni.

2. Possono essere autorizzati all'apposizione del contrassegno, oltre ai fabbricanti di munizioni, anche gli importatori che pongano in commercio munizioni prodotte in uno Stato non partecipante alla Commissione internazionale permanente (CIP) indicata all'articolo 1. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento della commissione istituita ai sensi dell'articolo 8, previo accertamento dei requisiti appresso indicati:

*a*) che il richiedente possegga gli apparecchi di misura delle dimensioni, delle pressioni o dei parametri equivalenti per il tipo di munizioni e disponga del personale capace di utilizzarli, oppure abbia affidato il controllo della sua produzione ad una autorità riconosciuta;

*b*) che i controlli abbiano dimostrato che le munizioni fabbricate sono conformi alle prescrizioni previste dalla presente legge ed alle decisioni, compresi gli allegati tecnici, adottate dalla Commissione internazionale permanente (CIP) di cui al comma 2 dell'articolo 1.

3. L'autorizzazione è revocata qualora vengano meno le condizioni sopra previste.

4. Nell'esercizio dei suoi poteri di sorveglianza, il direttore del Banco nazionale di prova o di una sezione del Banco stesso può, con effetto immediato, inibire l'apposizione del contrassegno su lotti giudicati non conformi ai requisiti prescritti. Il provvedimento può essere impugnato, en-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(*Soggetti autorizzati all'apposizione del contrassegno e modalità per il rilascio dell'autorizzazione*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

tro trenta giorni, innanzi alla commissione indicata all'articolo 8.

Art. 8.

(*Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami*)

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituita una commissione, composta dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato, quale presidente, da quattro rappresentanti, rispettivamente, dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, dal direttore del Banco nazionale di prova o da un suo delegato, da due rappresentanti degli operatori del settore e da tre esperti in materia di produzione di armi, munizioni o polveri propellenti, nonchè da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quale segretario.

2. I componenti della commissione sono nominati, per la durata di un quinquennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e possono essere riconfermati.

3. La commissione ha il compito di determinare le caratteristiche del contrassegno di controllo e di stabilire le misure di protezione del contrassegno stesso; di rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o agli importatori di cui al comma 2 dell'articolo precedente; di procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse; di adottare i provvedimenti opportuni in caso di immissioni in commercio di munizioni non rispondenti ai requisiti tecnici prescritti; di decidere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle sue funzioni.

4. La commissione svolge altresì funzioni consultive circa il recepimento delle decisioni della Commissione internazionale permanente (CIP) ed esprime parere moti-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(*Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

vato ai fini di cui all'articolo 8, secondo comma, del regolamento allegato alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, per le decisioni adottate dalla CIP successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

5. La commissione esprime inoltre parere sui provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al successivo articolo 9.

Art. 9.

(*Vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato*)

1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni poste con la presente legge e con le decisioni della Commissione internazionale permanente di cui al comma 2 dell'articolo 1 spettano al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che può avvalersi anche dei propri uffici periferici.

2. Ove si constati che uno o più lotti di munizioni, provviste del contrassegno di controllo, non siano rispondenti ai requisiti prescritti, previo l'espletamento di una ulteriore prova presso il Banco nazionale di prova, è disposto il ritiro del lotto o dei lotti dal commercio. Il provvedimento è adottato, senza indugio, dal direttore del Banco nazionale di prova o dal direttore della sezione del Banco stesso.

3. Qualora la difformità dai requisiti di cui al precedente comma riguardi unicamente eccesso di pressioni, o parametri equivalenti, il fabbricante può essere autorizzato a rimettere in vendita le munizioni dopo aver apposto le indicazioni previste per le munizioni rinforzate che sviluppano pressioni superiori a quelle normali e semprechè venga accertato da parte del Banco nazionale di prova lo stato di stabilità chimica della polvere di lancio.

4. Nel caso di ritiro del lotto dal commercio, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica il prov-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(*Vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

vedimento all'ufficio permanente della Commissione internazionale permanente fornendo tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei lotti.

5. Gli accertamenti previsti nei commi precedenti possono essere richiesti anche dall'autorità di pubblica sicurezza, che può disporre visite presso fabbriche, officine, negozi e magazzini di munizioni e richiedere l'eventuale ripetizione delle prove presso il Banco nazionale di prova.

Art. 10.

(*Nuova denominazione del Banco nazionale di prova e integrazione del consiglio di amministrazione del Banco stesso*)

1. In relazione alle nuove attribuzioni previste dalla presente legge, il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia assume la denominazione di « Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ».

2. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612, del consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova fanno parte anche un rappresentante degli industriali fabbricanti di munizioni, un rappresentante degli artigiani fabbricanti di munizioni e un rappresentante dei fabbricanti di componenti di munizioni.

Art. 11.

(*Tariffe per il controllo delle munizioni*)

1. Le tariffe per il controllo delle munizioni commerciali previsto dalla presente legge sono determinate secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186.

2. Per far fronte alle esigenze di adeguamento organizzativo e agli oneri derivanti dalla prima attuazione della presente legge, al Banco nazionale di prova viene concesso in via straordinaria un contributo di lire un miliardo per l'anno 1986.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 10.**

(*Nuova denominazione del Banco nazionale di prova e integrazione del consiglio di amministrazione del Banco stesso*)

*Identico.*

**Art. 11.**

(*Tariffe per il controllo delle munizioni*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

3. Il programma di utilizzazione sarà preventivamente sottoposto all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che fisserà con proprio decreto le procedure di erogazione.

4. All'onere di lire un miliardo, derivante per l'anno 1986 dall'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno predetto, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Istituzione presso il Ministero dell'industria della Direzione generale della proprietà industriale ».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(*Sanzioni*)

1. Chiunque commerci, esponga in vendita o detenga, in negozi o relativi magazzini, munizioni soggette a prova che risultino sprovviste del contrassegno o che non abbiano superato la prova, è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.

2. Per i fabbricanti e gli importatori, autorizzati secondo il comma 2 del precedente articolo 7, che mettano in commercio munizioni senza contrassegno o che non abbiano superato la prova, è prevista la revoca temporanea della licenza fino a un periodo di mesi dodici e la revoca definitiva in caso di recidiva.

3. Per le altre violazioni alle norme della presente legge, senza pregiudizio della procedura prevista all'articolo 9 per le munizioni provviste del contrassegno di controllo ma non conformi alle prescrizioni tecniche, si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000.

4. Le sanzioni vengono irrogate dagli Uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato competenti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

(*Sanzioni*)

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

per territorio (UPICA), ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.

Art. 13.

(*Rinvio alla normativa vigente in materia di munizioni*)

1. Restano ferme le vigenti disposizioni, legislative e regolamentari, penali e di pubblica sicurezza, compresa la legislazione speciale, in materia di fabbricazione, importazione ed esportazione, anche temporanea, commercio, acquisto e vendita, detenzione e cessione a qualunque titolo della detenzione medesima, deposito, trasporto, porto, nonchè intermediazione, aventi ad oggetto le munizioni di qualsiasi genere.

Art. 14.

(*Norma transitoria*)

1. Restano valide le autorizzazioni per l'applicazione del contrassegno rilasciate dal Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1981, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 21 ottobre 1981.

2. Le imprese interessate sono tenute, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a trasmettere copia delle autorizzazioni ricevute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 15.

(*Esaurimento scorte*)

1. Le munizioni non conformi alle prescrizioni della presente legge non possono essere poste in commercio, o in qualunque modo cedute a terzi, oltre la data del 31 dicembre 1986.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(*Rinvio alla normativa vigente in materia di munizioni*)

*Identico.*

Art. 14.

(*Norma transitoria*)

*Identico.*

Art. 15.

(*Esaurimento scorte*)

1. Le munizioni non conformi alle prescrizioni della presente legge non possono essere poste in commercio, o in qualunque modo cedute a terzi, oltre la data del 31 dicembre 1987.